



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 209/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37859** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato a **XX** il **XX** e ivi residente alla V. **XX** (c.f. **XX**), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Argeri, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Bari al C.so A. De Gasperi 292;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 16 settembre 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Argeri per il ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6 marzo 2025, **XX**, come sopra generalizzato, già Sottufficiale in servizio permanente effettivo della Marina Militare, riferisce:

	-	che con sentenza nr. 586/2021 veniva respinto il ricorso con il quale
		era stata chiesta la declaratoria del diritto ai sensi dell'art. 54, comma 1 del
		D.P.R. 1092/1973, al ricalcolo della pensione in godimento, con l'attribuzione
		alla parte retributiva della pensione dell'aliquota del 2,93% ($44\%:15 = 2,93\%$)
		per le anzianità di servizio utile maturate alla data del 31 dicembre 1995;
	-	che, nelle more della discussione dell'appello interposto avverso tale
		decisione, con determina nr. XX del XX l'I.N.P.S. ha autonomamente
		provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico applicando
		l'aliquota di pagamento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità
		contributiva maturati al 31 dicembre 1995 in applicazione della circolare n.
		199/2021;
	-	che con successiva determina XX del XX l'I.N.P.S., nel conferire il
		trattamento pensionistico privilegiato, ha annullato il provvedimento di cui
		sopra revocando il beneficio del 2.44% in precedenza concesso;
	-	che la Corte dei Conti sez. seconda giur centr d'Appello, 31 dicembre
		2024, nr.305, anche alla luce di quanto richiesto dallo stesso Ente
		previdenziale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
	-	che, a seguito di verifiche effettuate sul trattamento pensionistico
		erogato, è emerso, tuttavia, che in fase di liquidazione del trattamento
		privilegiato - determina XX del XX - l'I.N.P.S. aveva ripreso come dato di
		partenza le originarie aliquote di cui alla determina del 2019 e non quelle
		referite all'applicazione dell'art. 54, comma 1 del D.P.R. 1092/1973 di cui alla
		successiva determina del 2023 - XX del XX , circostanza confermata dal
		contenuto della nota di riscontro via pec in data 11 dicembre 2024, a richiesta
		di chiarimenti, nella quale l'I.N.P.S. ha segnalato che “...si resta in attesa di

	<i>conoscere l'esito del richiamato giudizio.”;</i>	
	- che l'I.N.P.S. non ha fornito riscontro alla pec in data 14.01.2025, con	
	la quale veniva inviata la pronuncia nr. XX , evidenziando che l'Istituto si era	
	costituito nel giudizio d'appello chiedendo la cessazione della materia del	
	contendere a seguito dell'avvenuto adeguamento del trattamento	
	pensionistico.	
	Ciò posto, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del corretto trattamento	
	pensionistico dalla data di collocamento in pensione, riapplicando l'aliquota	
	del 2.44% per ogni anno utile sino alla data del 31.12.1995, con conseguente	
	condanna alle differenze retributive, per un importo pari a € 10.613,53 alla	
	data del 31.07.2024, o per la differente somma ritenuta di giustizia o	
	determinata dalla CTU se ritenuta di giustizia, oltre ai ratei di differenze	
	pensionistiche maturati e maturandi sino al soddisfo, oltre interessi legali nella	
	misura prevista dal I comma dell'art. 1284 c.c., o nella diversa misura ritenuta	
	di giustizia, e nella misura prevista dal IV comma dell'art. 1284 c.c., o nella	
	diversa misura ritenuta di giustizia, dalla data di presentazione della domanda	
	giudiziale al soddisfo.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., segnalando di aver provveduto, all'esito del giudizio	
	d'appello, a riliquidare il trattamento pensionistico per cui è causa in	
	applicazione dell'art. 54, del D.P.R. 1092/73, giusta determina n. XX , emessa	
	il XX , con pagamento su rata maggio 2025, circostanza di cui è stata fornita	
	notizia al ricorrente, che nel frattempo aveva presentato l'odierno ricorso.	
	L'Ente previdenziale, inoltre, ha contestato i conteggi effettuati dal ricorrente	
	e ha eccepito in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali e	
	il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.	
	3	

	All’udienza del 16 settembre 2025, il difensore del ricorrente ha dato atto della	
	soddisfazione della pretesa, chiedendo la condanna dell’I.N.P.S. alla refusione	
	delle spese di lite, mentre il legale dell’I.N.P.S. a sua volta ha chiesto la	
	compensazione.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura in aula	
	del dispositivo.	
	Come detto, le parti si sono date atto reciprocamente dell’avvenuta	
	soddisfazione della pretesa del ricorrente, mediante la riliquidazione del	
	trattamento pensionistico nei termini richiesti con l’atto introduttivo.	
	Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia	
	del contendere.	
	Dall’esame della documentazione in atti, emerge che il provvedimento di	
	riliquidazione è stato adottato dall’I.N.P.S. in data 13 febbraio 2025, ma non	
	vi è prova che lo stesso sia stato notificato al ricorrente prima della	
	comunicazione pec all’avv. Argeri del 16 aprile 2025, intervenuta dopo la	
	notifica del gravame avvenuta in data 4 aprile 2025.	
	Alla luce di quanto sopra, l’I.N.P.S. va condannato alla refusione delle spese	
	di lite in favore del ricorrente.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37859 , dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l’I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente,	
	liquidate nell’importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), da distrarsi	
	in favore del legale antistatario.	
	4	

	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 16 settembre 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 17.09.2025	F.to digitalmente
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 17.09.2025	F.to digitalmente
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	5	

[illegible]